

INTERSEZIONALE VALSUSA-VALSANGONE

STATUTO

Costituzione - Carattere - Sede - Durata - Scopi

1. Costituzione e sede

È costituita tra le sezioni del Club Alpino Italiano citate in calce (e in seguito denominate anche "soci") l'associazione "Club Alpino Italiano - Intersezionale Val Susa e Val Sangone", con sede in 10040 Almese (TO) Via Roma 4, presso la sezione di provenienza del presidente pro tempore. Essa è retta dal presente statuto.

2. Carattere dell'associazione

L'associazione ha carattere volontario, apartitico, aconfessionale e non ha scopi di lucro. I soci sono tenuti a un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci sia con i terzi, nonché all'accettazione delle norme del presente statuto.

L'associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi, nonché partecipare ad enti con scopi che coincidano con le finalità della stessa.

3. Durata dell'associazione

La durata dell'associazione è illimitata.

4. Scopi dell'associazione

L'associazione si propone di realizzare, promuovere e favorire il raggiungimento dei fini istituzionali del Club Alpino Italiano, in uniformità con lo statuto e il regolamento generale del Club Alpino Italiano.

In particolare, l'associazione intende operare affinché i soci aderenti possano meglio realizzare i propri obiettivi istituzionali, offrendo supporto organizzativo alle attività peculiari dei soci e promuovendo nel contempo attività intersezionali comuni.

L'associazione si propone inoltre di mantenere rapporti di collaborazione con associazioni, categorie e centri che perseguono finalità che coincidano, anche parzialmente, con gli scopi della stessa.

A titolo esemplificativo e non vincolante l'associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- attività alpinistiche, scialpinistiche ed escursionistiche: organizzazione di tutti i tipi di attività contemplate nell'ambito delle commissioni centrali e periferiche del Club Alpino Italiano nelle forme più varie, per tutte le fasce di età e capacità.

- attività culturali: tavole rotonde, convegni, conferenze, congressi, dibattiti, mostre scientifiche, inchieste, seminari, istituzione di biblioteche e scambi di informazioni anche per via telematica a queste pertinenti, proiezione di film e documentari culturali o comunque di interesse per i soci.

- attività di tutela e valorizzazione dell'ambiente montano: segnalazione e manutenzione di sentieri e percorsi montani esistenti; partecipazione ad attività di protezione ambientale in collaborazione con istituzioni ed enti ad essa preposte; monitoraggio ambientale.

- attività ricreative: spettacoli teatrali e intrattenimenti musicali promossi dai soci sia e da compagnie e complessi esterni; intrattenimenti per anziani e per giovani, pranzi sociali, proiezioni di film e documentari ecc.

- attività associative: incontri, manifestazioni fra i soci in occasione di celebrazioni, ricorrenze o altro.

- attività didattica e preventiva: corsi di formazione, preparazione e perfezionamento nelle varie discipline; giornate di prevenzione sulla sicurezza in ambiente innevato e non, di pronto soccorso e simili; incontri di divulgazione e promozione nelle scuole; costituzione di comitati o gruppi di studio e ricerca.

- attività editoriale: pubblicazione di riviste, libri o altri titoli, atti di convegni, seminari e ricerche pertinenti alle attività istituzionali dell'associazione.

- attività informativa: diffusione di informazioni pertinenti alle iniziative promosse dai soci e dall'associazione, attraverso i mezzi di comunicazione più idonei e diffusi.

Soci

5. Requisiti dei soci

Possono essere soci dell'associazione le sezioni e sottosezioni del Club Alpino Italiano.

6. Ammissione dei soci

L'ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati.

L'accettazione delle domande dei nuovi soci è deliberata dall'assemblea in sede ordinaria.

Le iscrizioni decorrono dal 1° gennaio dell'anno in cui la domanda viene accolta, è esclusa la temporaneità della partecipazione nella vita associativa.

7. Doveri dei soci

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario e impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

8. Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:

- a. per dimissioni, da comunicarsi per scritto almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno;
- b. per decadenza, cioè a causa della perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c. per delibera di esclusione dell'assemblea per accertati motivi di incompatibilità; per aver contravvenuto alle norme e obblighi del presente statuto o per altri motivi comportanti indegnità; a tale scopo, l'assemblea procederà entro il terzo mese di ogni anno sociale alla revisione della lista dei soci;
- d. per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno.

9. Organi dell'associazione

Organi dell'associazione sono:

- l'assemblea;
- il presidente;
- le commissioni;
- i revisori dei conti;
- il segretario.

Tutte le cariche sono gratuite salvo il rimborso, a richiesta, delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività istituzionali. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.

Assemblea

10. Partecipazione all'assemblea

L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione. Essa è costituita dai soci e dal presidente. Tutti i soci hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria sia straordinaria e hanno diritto di voto.

Ogni socio, ossia sezione o sottosezione del Club Alpino Italiano, sarà rappresentato dal presidente della sezione o sottosezione stessa o da persona munita di delega, sottoscritta

dal presidente della sezione o sottosezione di appartenenza, tale da conferirgli la rappresentanza.

L'assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio precedente, per il rinnovo delle cariche sociali ove necessario e per la presentazione del bilancio preventivo dell'anno in corso.

L'assemblea può inoltre essere convocata sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria su iniziativa del presidente o su richiesta di almeno un terzo dei soci.

11. Convocazione dell'assemblea

L'assemblea sia in sede ordinaria sia straordinaria è convocata a cura del segretario su disposizione del presidente, mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da comunicarsi ai singoli soci almeno dieci giorni prima della data di convocazione.

L'assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti, di persona o per delega, almeno i tre quinti dei soci.

L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita quando siano presenti, di persona o per delega, almeno i quattro quinti dei soci.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, da persona designata dall'assemblea.

I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti dal segretario in carica o, in sua assenza e per quella sola assemblea, da persona scelta dal presidente dell'assemblea tra i presenti.

Il presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'assemblea, fungendo questi da segretario.

L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei soci presenti per tutte le attività.

L'assemblea ordinaria delibera all'unanimità dei soci presenti soltanto in materia di ammissione di nuovi soci.

In caso di parità di voti, il voto del presidente darà la prevalenza.

L'assemblea straordinaria delibera all'unanimità dei soci presenti. In mancanza di unanimità, il punto oggetto di discussione verrà rinviato a successiva votazione da tenersi in assemblea ordinaria, da svolgersi entro e non oltre trenta giorni dalla precedente convocazione; in tale occasione la delibera avverrà con la maggioranza dei voti espressi.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, contrari o astenuti dal voto.

All'assemblea possono assistere, senza diritto di voto né di intervento, tutti i soci delle sezioni e sottosezioni del Club Alpino Italiano appartenenti all'associazione.

Il presidente dell'associazione, qualora lo ritenga opportuno, può consentire ai presenti di esprimere opinioni e giudizi, ma non il voto.

Su richiesta di un socio, e con conseguente votazione alla quale diano parere favorevole la metà più uno dei soci presenti, l'assemblea può svolgersi a porte chiuse, esclusivamente alla presenza dei singoli soci.

12. Forma di votazione dell'assemblea

L'assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; il presidente dell'assemblea può in questo caso scegliere due scrutatori fra i presenti.

13. Compiti dell'assemblea

I. All'assemblea ordinaria spettano i seguenti compiti:

- a. predisporre, discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del presidente e degli altri organi dell'associazione;
- b. eleggere il presidente, i revisori dei conti, il segretario;
- c. fissare i contributi associativi, nonché le eventuali penali per i ritardati versamenti;
- d. predisporre un programma annuale, entro e non oltre il mese di ottobre, per l'attività dell'associazione nell'anno a venire;
- e. coordinare le attività e gli indirizzi editoriali in genere, nominando i relativi responsabili proposti dai soci;
- f. accertare all'inizio di ogni anno sociale la validità della permanenza della qualifica di socio;
- g. deliberare sull'accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci;
- h. deliberare sull'adesione e partecipazione dell'associazione a iniziative promosse da enti e istituzioni pubbliche e private che possono interessare l'attività dell'associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
- i. deliberare su ogni argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione.

II. All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

- a. deliberare sullo scioglimento dell'associazione;
- b. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- c. deliberare sul mutamento del nome o sul trasferimento della sede;
- d. deliberare sull'esclusione di un socio;
- e. deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal presidente o dagli organi dell'associazione.

Nell'esercizio delle sue funzioni l'assemblea può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio, nominate dall'assemblea stessa, composte da soci e non soci.

Presidente

14. *Compiti del presidente*

Il presidente dirige e coordina l'attività dell'associazione in base alle deliberazioni dell'assemblea, e la rappresenta a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.

Il presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei confronti dei soci sia dei terzi.

Il presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea.

Il presidente può delegare, a uno o più consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

15. *Elezione del presidente*

Il presidente è eletto dall'assemblea ordinaria e dura in carica un triennio e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. È rieleggibile per un secondo mandato.

In caso di dimissioni del presidente, l'assemblea provvede a eleggere un nuovo presidente.

Commissioni

16. *Compiti delle commissioni*

L'assemblea ordinaria dei soci ha facoltà di istituire commissioni, che possono svolgere funzioni esclusivamente consultive, affiancando l'assemblea nelle attività e nelle manifestazioni dell'associazione.

17. *Istituzione delle commissioni*

Le commissioni sono composte almeno da cinque membri, nominati dall'assemblea dei soci e scelti anche tra persone non iscritte al Club Alpino Italiano.

Ogni commissione nomina fra i suoi componenti un presidente, il quale in particolare manterrà i necessari contatti con l'assemblea dei soci e il presidente dell'associazione.

Revisori dei conti

18. *Compiti dei revisori dei conti*

Ai revisori dei conti spetta, nelle forme e nei limiti d'uso, il controllo sulla gestione amministrativa dell'associazione.

I revisori devono presentare la loro relazione all'assemblea relativamente ai bilanci consuntivi e preventivi.

19. *Elezione dei revisori dei conti*

I revisori dei conti sono nominati dall'assemblea dei soci in numero di tre e durano in carica tre anni. Essi sono rieleggibili e potranno essere scelti anche tra persone non iscritte al Club Alpino Italiano.

Segretario e uffici di segreteria

20. *Segretario dell'associazione*

Il segretario dell'associazione è nominato dall'assemblea su proposta del presidente tra i tesserati del Club Alpino Italiano di una delle sezioni o sottosezioni membri dell'associazione.

Il segretario cura il disbrigo degli affari ordinari; provvede alla firma della corrispondenza corrente e svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza e dall'assemblea dei soci.

Il segretario partecipa alle sedute dell'assemblea predisponendone verbali e atti e ne trasmette copia ai soci.

Il segretario avrà cura di mantenere contatti di carattere continuativo con gli uffici pubblici e privati, gli enti e le organizzazioni che interessano l'attività dell'associazione.

Il segretario, oltre a redigere i verbali delle assemblee, prima del loro inizio dovrà dare atto dei partecipanti e della validità delle deleghe sottoscritte dai presidenti delle sezioni e sottosezioni non presenti personalmente, ai fini della validità delle sedute stesse.

Per l'attività svolta in nome dell'associazione, al segretario è conferita la rappresentanza legale verso i terzi.

21. *Ufficio di segreteria*

L'ufficio di segreteria è a disposizione dei soci per tutti i compiti di assistenza, informazione e tutela che rientrano nelle finalità dell'associazione.

Finanze e patrimonio

22. Entrate dell'associazione

Le entrate dell'associazione fanno parte del patrimonio sociale della stessa e sono costituite:

- a. dai contributi annui ordinari stabiliti annualmente dall'assemblea ordinaria dei soci;
- b. da eventuali contributi straordinari deliberati dall'assemblea dei soci, in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- c. da versamenti volontari dei soci;
- d. da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere;
- e. da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati;

I contributi ordinari devono essere pagati in un'unica soluzione entro il 30 marzo di ogni anno. Le quote sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.

Ogni genere di contributo deve essere fondato sul principio di diretta proporzionalità tra il versamento da effettuare e il numero dei tesserati iscritti alle singole sezioni e sottosezioni facenti parte dell'associazione, in base alla documentazione aggiornata al 31 ottobre dell'anno precedente.

23. Durata del periodo di contribuzione

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno solare in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno solare in corso.

24. Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è costituito dal complesso di beni immobili, mobili, fondi monetari e comunque da ogni attivo dell'associazione. Il socio che cessa per qualsiasi motivo di far parte dell'associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale.

Durante la vita dell'associazione è vietata qualsiasi distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non sia imposta dalla legge.

Nome finali e generali

25. *Esercizi sociali*

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ciascun anno è d'obbligo redigere ed approvare un bilancio o rendiconto economico e finanziario.

L'amministrazione e la tenuta della contabilità dell'associazione, compresi gli adempimenti contabili e la stesura dei bilanci, è affidata al segretario, secondo le direttive del presidente dell'assemblea.

26. *Scioglimento e liquidazione*

In caso di scioglimento l'assemblea dei soci designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto, secondo le indicazioni dell'assemblea dei soci, ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

27. *Regolamento interno*

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura dell'assemblea.

28. Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

INTERSEZIONALE VALSUSA-VALSANGONE

Sezione di Almese

Sezione di Alpignano

Sottosezione di Avigliana

Sezione di Bardonecchia

Sezione di Bussoleno

Sezione di Chiomonte

Sezione di Giaveno

Sezione di Pianezza

Sezione di Rivoli

Sottosezione di Sauze d'Oulx

Sezione di Susa

Almese,